

Deduzioni e detrazioni: il pensiero di Assonime

a cura di Antonio Gigliotti

Con la *circolare n. 26 del 2010*, Assonime illustra le principali novità fiscali in materia di deduzioni e detrazioni IRPEF/IRES riepilogando, di fatto, i recenti chiarimenti forniti in materia dall'Agenzia delle Entrate.

Tra gli argomenti analizzati, si segnalano la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio e la correlata detrazione del 20% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, la detrazione del 55% per il risparmio energetico, nonché la detrazione di spese mediche e interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale.

Premessa

Assonime con la **circolare n. 26/2010** del 20 luglio scorso riguardante le deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta, ha commentato gli ultimi interventi di prassi amministrativa in materia (in particolare le circolari nn. 21/e, 38/e, 39/e, 68/e del 2010).

Vediamo quali sono i più importanti chiarimenti forniti.

Detrazione 20% elettrodomestici

Con riferimento alla **detrazione IRPEF del 20%** di cui all'art. 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5 (conv. L. 33/2009) per le spese sostenute, dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, in relazione **all'acquisto di mobili ed elettrodomestici** di classe energetica non inferiore ad A+, Assonime ricorda che la *circolare delle Entrate n. 21 del 23 aprile 2010* ha precisato, tra l'altro, che:

- è sufficiente che l'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici avvenga successivamente alla data di inizio dei lavori edilizi, in quanto non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione;

www.commercialistatelematico.com

- nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestatario della fattura e l'ordinante del bonifico, la detrazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, il quale deve specificare tale situazione mediante un'apposita annotazione sulla fattura stessa;
- l'agevolazione spetta anche per l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni senza rottamazione di un vecchio apparecchio; in caso di rottamazione, invece, si applica la detrazione prevista, fino al 31 dicembre 2010, dall'art. 1 comma 353 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

Detrazione 55% risparmio energetico

La legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto alcune detrazioni d'imposta per le spese effettuate dai contribuenti al fine di incentivare il risparmio energetico (Detrazione 55%).

Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione

Sulla questione Assonime ha ricordato che:

- l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/2007 ha precisato che nel caso di **ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione** è possibile accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Da questa considerazione l'Agenzia ne ha dedotto che *“in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera “nuova costruzione”*; *in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente”*. In quest'ultimo caso, comunque, sempre secondo l'Agenzia l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio mentre sono *“agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc)”*. Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione del 55 per

cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente;

- con circolare n. 36/E del 2007, l'Agenzia delle entrate aveva precisato che tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico e tipizzati dalla normativa di riferimento sono **agevolabili solo se realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento funzionante**, presente anche negli ambienti interessati dall'intervento medesimo, eccezion fatta per l'installazione dei pannelli solari. Riprendendo questa conclusione, l'Agenzia ne ha dedotto che “la detrazione del 55 per cento non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente”;

Sostituzione infissi

- in merito agli **interventi relativi all'involucro esterno degli edifici**, la legge finanziaria per il 2007 ha incluso fra gli interventi di risparmio energetico, per i quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute, la sostituzione delle finestre comprensive di infissi. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche l'intervento di sostituzione dei portoni d'ingresso è riconducibile al regime agevolativo nell'ipotesi in cui presenti “le medesime componenti costruttive richieste per le finestre”, quando, cioè, si tratti di porta finestra. Il successivo d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (recante il regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), ha, peraltro, di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica. Alla luce della modifica del quadro normativo di riferimento, l'Agenzia ha ritenuto superata la propria precedente posizione e, conseguentemente, ha precisato che “i portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall'art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006, rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, semprechè

si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre". L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito che se al sostenimento di queste spese concorrono una pluralità di soggetti (ad es. nudo proprietario ed inquilino), "la detrazione spetta a tutti coloro che concorrono alla spesa per l'ammontare effettivamente sostenuto da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell'intervento".

Interventi eseguiti mediante leasing

- la detrazione in commento compete anche nell'ipotesi in cui **gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria**; in tal caso la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Inoltre, secondo l'Agenzia delle entrate, "gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all'ENEA) richiesti per la fruizione della detrazione dovranno essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società di leasing, al fine di consentire la fruizione del beneficio dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione".

Cumulabilità dell'agevolazione

- in un proprio precedente pronunciamento di prassi l'Agenzia delle entrate (Risoluzione 3/2010) - sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla portata applicativa della disposizione richiamata - aveva chiarito che la detrazione d'imposta del 55 per cento è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, **non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi**, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. A decorrere dal 1° gennaio 2009, dunque, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Tuttavia, al contribuente è consentito avvalersi “della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo”.

Adempimenti documentali

- per quanto riguarda gli **adempimenti documentali** relativi alla fruizione della detrazione in commento:
 - ✓ secondo l'Agenzia delle entrate (Circolare 21/2010), **l'omesso o ritardato invio della comunicazione alla stessa Agenzia** riguardo alle spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 non costituisce causa di decadenza dal beneficio, ma comporta esclusivamente l'applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 ad euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

✓ in merito alla **documentazione da inviare all'ENEA**, invece, l'Agenzia ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Tuttavia, "nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa)", mentre non è stata ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. L'Agenzia, inoltre, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36 per cento relativa agli interventi di recupero edilizio, ha ritenuto che "il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio", attraverso l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa.

Detrazioni per spese mediche **Detrazioni per portatori di handicap**

Per le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai **soggetti portatori di handicap** (art. 10 comma 1 lett. b) del TUIR:

- qualora le spese deducibili vengano **pagate per una quota dallo stesso soggetto portatore di handicap e per la rimanente parte dai suoi familiari** e gli istituti di assistenza le certifichino indicando come unico intestatario della fattura il soggetto ricoverato,
 - il familiare che ha effettivamente sostenuto, in tutto o in parte, le spese mediche e di assistenza specifica potrà dedursi le spese sostenute.

Attenzione:

E' necessario integrare la fattura rilasciata dall'istituto di ricovero, annotando sulla stessa l'importo versato.

Spese chirurgiche e prestazioni specialistiche

L'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, invece, elenca le tipologie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 19 per cento della parte dell'onere sostenuto che eccede 129,11 euro.

Dette spese sono costituite dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b) (diverse, cioè, da quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione sopra descritte), nonché dalle **spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere**.

Secondo l'Agenzia rientrano tra i servizi agevolati “le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall'art. 3 del d.m. 29 marzo 2001 e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria” a condizione che la prestazione sia **prescritta da un medico**.

Attenzione: Prescrizione medica

È stata così **estesa a tutto il personale sanitario la condizione della prescrizione medica** per la fruizione della detrazione del 19 per cento che precedentemente l'Agenzia (circolare 17/2006) aveva riferito alle sole *“prestazioni fornite da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001”*.

Sempre secondo l'Agenzia (circolare 21/2010), è comunque necessario che sia individuato in modo **puntuale il profilo professionale** e l'ordinamento didattico per conseguire il titolo di professionista sanitario di primo grado al fine di poter beneficiare della detrazione, risultando altrimenti *“le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista”*.

Medicinali omeopatici

Per quanto attiene invece alla **detrazione del 19% per la spesa relativa agli acquisti di medicinali omeopatici**, stando alle recenti indicazioni delle Entrate, la circolare Assonime ricorda come per questi farmaci, non essendo stata ancora attivata la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio, lo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie al momento dell'acquisto potrà validamente indicare il nome commerciale del prodotto omeopatico oppure il corrispondente numero identificativo.

Acquisto abitazione principale

L'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce la detraibilità, nel limite del 19 per cento e per un importo non superiore a 4.000 euro, degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto.

Al riguardo Assonime ha ricordato che:

- la detrazione stessa possa essere utilmente fruita anche dal **contribuente che ha trasferito la propria abitazione principale per motivi di lavoro**.

In quest'ultima ipotesi il trasferimento della residenza potrà avvenire o nel comune ove si trova la nuova sede lavorativo o in un comune ad esso limitrofo.

Attenzione

Qualora vengano meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale del contribuente **non troverà più applicazione la citata deroga alla detrazione degli interessi passivi** sul mutuo relativo all'originaria abitazione principale con la conseguenza che a far data dall'esercizio successivo a quello in cui tali esigenze sono venute meno sarà inibita la detrazione degli interessi.

- la detrazione è possibile nell'ipotesi in cui **l'originario contratto viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare**, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Qualora l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, venga estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di quello a carico;
- la franchigia dei 4.000,00 euro prevista dall'art. 15 del TUIR rileva anche nell'ipotesi in cui un coniuge abbia comprato casa e stipulato il relativo contratto di mutuo al 50 per cento insieme all'altro coniuge e successivamente abbia donato allo stesso la propria quota acquistando, nello stesso anno, una nuova abitazione attraverso un altro mutuo.

Canone di locazione studenti fuori sede

L'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR riconosce, a determinate condizioni e per un importo non superiore a 2.633 euro, la **detrazione del 19 per cento dei canoni che derivino da contratti di locazione** stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43176 e successive modificazioni, da contratti di ospitalità o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati **con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti**, enti senza fine di lucro e cooperative da studenti universitari fuori sede.

In merito agli schemi contrattuali suindicati, l'Agenzia delle entrate (Circolare 21/2010) ha escluso la possibilità che possano ritenersi ricompresi tra gli accordi agevolati i contratti di sublocazione, *“in quanto la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva”*.

Erogazioni liberali

Con la Risoluzione n. 68 del 7 luglio 2010, l'Agenzia ha precisato che:

- è possibile dedurre dal reddito imponibile delle persone fisiche **le erogazioni liberali effettuate a favore di aziende ospedaliero-universitarie**, posto che le stesse rientrano fra gli enti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del TUIR;
- **le erogazioni liberali alle aziende ospedaliero-universitarie sono deducibili anche dal reddito d'impresa** (articolo 100, comma 2, lettera a) del TUIR), a condizione che l'ente svolga prevalentemente attività con finalità di assistenza sanitaria e istruzione; la deduzione, in tal caso, opera nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Spese istruzione

L'art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR dispone la detraibilità dall'imposta lorda – per il 19 per cento e in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali – delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria.

Nonostante la detrazione spetti anche per le spese di frequenza a corsi universitari e/o post-universitari tenuti presso università straniere, pubbliche o private, i contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero non rientrano nella previsione dell'art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR e, pertanto, risultano indetraibili.

Sisma d'Abruzzo

La circolare Assonime si conclude analizzando l'agevolazione per i soggetti colpiti dal **sisma in Abruzzo per gli interventi di riparazione e ricostruzione e riacquisto dell'abitazione principale**, nonché per gli interventi di riparazione di immobili concessi in locazione alle medesime condizioni in vigore alla data del 6 aprile 2009.



In particolare, è stato precisato che il **riconoscimento del credito d'imposta è limitato alle spese sostenute e pagate in ogni anno d'imposta.**

Peraltro, qualora i soggetti interessati richiedano di poter fruire del finanziamento agevolato, il credito d'imposta non dovrà essere riportato in dichiarazione atteso che lo stesso sarà utilizzato dai soggetti finanziatori per recuperare l'importo della rata del finanziamento agevolato.

2 settembre 2010

Antonio Gigliotti